m_dg.GAB.04/11/2026.0039642.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08798 DEL DEP. ASCARI (res. n. 706 del 09 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante, traendo spunto da un procedimento giudiziario che riguarda una minore, solleva specifici quesiti in relazione alle garanzie e tutele nei procedimenti minorili, si riferisce quanto segue.

A tal riguardo si rappresenta in apertura l'impossibilità di fornire alcun contributo sulla vicenda specifica, in quanto i fatti narrati nell'interrogazione sono descritti in maniera generica, senza alcuna indicazione circa i soggetti eventualmente coinvolti e senza alcun elemento che possa consentire di individuare il procedimento coinvolto.

In via più generale si rimarca che nell'attuale impianto normativo l'ascolto del minore è già valorizzato.

Infatti, il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità (art. 473

bis 4 c.p.c.).

Dunque il minore dovrà essere sentito in tutti i procedimenti in cui si debba disporre del suo affidamento, collocamento, cambio di residenza, istruzione ed educazione in genere, scelte relative alla salute, ma anche in quelli di revisione di accordi o provvedimenti già resi nei quali i suoi interessi siano specificamente coinvolti. Dovrà essere sentito, altresì, nei procedimenti in cui si discute della decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, nelle richieste di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale e nei procedimenti per il suo riconoscimento.

Il mancato ascolto del minore integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da una espressa motivazione sulla assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione